

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 092/CSA (2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 087/CSA– RIUNIONE DEL 1 APRILE 2015

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Dott. Gabriele De Sanctis – Componenti;
Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GIULIANOVA 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GIULIANOVA/M.C. FERMANA F.C. DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

Il Dipartimento Interregionale ha trasmesso a questa Corte una nota del 18.3.15 con cui l'A.S.D. Città di Giulianova 1924 si doleva di essere stata punita dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) con l'ammenda di €200,00 per "inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara" Città di Giulianova/M.C.Fermana del 15.3.2015, segnalando che dalla distinta in suo possesso il proprio medico sociale risultava essere stato a detto incontro presente; chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione.

Contattato l'arbitro questi ha risposto confermando di aver, per mero errore, depennato il nominativo del medico sociale dell'A.S.D. Città di Giulianova 1924 dalla distinta di gara allegata al referto.

Quest'ultimo chiarimento comporta ovviamente il dover accedere alla richiesta di annullamento dell'ammenda inflitta alla società. dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Giulianova 1924 di Giulianova (Teramo), annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. ROMA TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €500,00 ALLA SOCIETÀ;
- SQUALIFICA A TUTTO IL 30.4.2015 PER IL SIG. PAOLO MINICUCCI;

INFLITTE SEGUITO GARA ROMA TORRINO FUTSAL/ CARLISPORT COGIANCO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 562 del 18.3.2015, ha inflitto le sanzioni:

- dell'ammenda di €5.000,00 alla società A.S.D. Roma Torino Futsal;
- della squalifica a tutto il 30.4.2015 al sig. Paolo Minicucci, allenatore della società A.S.D. Roma Torino Futsal.

Tale decisione veniva assunta perché l'allenatore, durante l'incontro Roma Torino Futsal/Carlisport Cogianco del 14.3.2015, dopo essere stato allontanato dall'arbitro, dagli spalti

impartiva, per la parte residuale della gara, direttive ai propri calciatori e rivolgeva ingiurie e minacce all'indirizzo dell'osservatore arbitrale, unitamente a un sostenitore della società.

Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Roma Torrino Futsal ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 19.3.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.3.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roma Torrino Futsal di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Progreditur Marcianise/Pomigliano svoltasi il 14.3.2015, comminava alla squadra ospitata l'ammenda di €2.000,00 nonchè la diffida, motivate col comportamento minaccioso ed offensivo verso la terna arbitrale tenuto da persona che, non autorizzata ma chiaramente riconducibile alla società, sostava indebitamente nella panchina e poi nell'area antistante il terreno di gioco. Inoltre la stessa persona, al termine della gara, reiterando gli insulti tentava di colpire con un pugno l'arbitro e percuoteva con calci e pugni la porta dello spogliatoio.

Nel reclamo presentato, la A.S.D. Calcio Pomigliano, nel censurare la condotta tenuta dalla menzionata persona, peraltro non presente in distinta e riservandosi di procedere al suo riconoscimento, chiede che, tenuto conto di più miti decisioni assunte in precedenza dal Giudice Sportivo in casi analoghi, la diffida venga annullata e l'ammenda venga "rimodulata", con annullamento o riduzione della stessa "in base all'effettivo e/o eventuale danno causato al direttore di gara".

Ritiene la Corte che il ricorso debba essere respinto.

Invero nel supplemento di rapporto, l'arbitro ha descritto dettagliatamente i fatti, così come sopra riportati e valutati dal Giudice Sportivo, precisando altresì che la persona era stata individuata nella persona di Giancarlo Vitale, allenatore del Pomigliano il quale era in posizione di "squalificato". A fronte di siffatta complessiva, precisa esposizione non trovano ingresso i motivi adottati dal reclamante e, considerata l'intensità e la rilevanza delle infrazioni commesse dal soggetto in questione, il Collegio, in base all'art. 18 C.G.S., stima eque le sanzioni comminate.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano D'Arco (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. PETTRONE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTE SEGUITO GARA

OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

Il calciatore Pettrone Marco, tesserato in favore della Pol. Olimpia Agnonese militante nel Campionato di Serie D, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015) gli ha inflitto la squalifica per 8 giornate avendolo ritenuto colpevole di avere, al termine della partita Olimpia Agnonese/Jesina del 15.3.2015, colpito con un calcio alla schiena un assistente arbitrale cagionandogli "sensazione dolorifica".

Lamenta l'eccessiva durezza della sanzione sostenendo che l'atto da lui compiuto non poteva qualificarsi violento avendo procurato alla vittima, come precisato dalla stessa in un supplemento di rapporto, soltanto "un istantaneo e leggero dolore", bensì come irrispettoso o irrispettoso e chiede un ridimensionamento della squalifica.

L'appello è infondato e va respinto.

Assumere, com'è stato fatto, sulla sola scorta di una minore potenzialità lesiva degli effetti derivati dalla condotta perseguita, che tale dato possa trasformare, attraverso una discutibile manipolazione concettuale, un atto chiaramente violento in quanto diretto ad attentare all'integrità fisica del destinatario o, comunque, a causargli dolore, in un atteggiamento offensivo o in una mancanza di riguardo, è tesi priva di pregio se non altro perchè nella determinazione dell'evento possono aver contribuito fattori del tutto estranei alla volontà dell'agente sicuramente non orientata, per le modalità con cui venne realizzata, a provocare soltanto "una sensazione dolorifica".

D'altra parte il primo giudice ha correttamente valutato la vicenda comminando la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art.19, comma 4, lett. c) C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Pettrone Marco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 SEGUITO GARA U.S. CREMONESE/REAL VICENZA DEL 21.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015), in relazione alla gara del Campionato Lega Pro Girone A, Cremonese/Real Vicenza svoltasi il 21.03.2015, comminava alla squadra ospitante l'ammenda di € 1.500,00 in quanto "persona non presente in distinta, ma riconducibile alla società, si introduceva indebitamente negli spogliatoi al termine del primo tempo di gara rivolgendo alla terna arbitrale reiterate frasi offensive".

Nel reclamo presentato, la U.S. Cremonese S.p.A. nel dare conferma che la persona di cui trattasi è il sig. Luigi Simoni, Presidente della società stessa sostiene che la condotta di questi, tenuta in un momento di particolare concitazione della gara, non può ritenersi offensiva e chiede, in definitiva, l'annullamento dell'ammenda o, in subordine, la sua riduzione considerate la natura e la gravità dei fatti commessi

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento.

Invero, l'arbitro nel suo referto riferisce che al termine del primo tempo una persona (che si è presentata come Luigi Simoni, Presidente della Cremonese) si è avvicinato al medesimo dicendo a gran voce "vergognatevi, vi dovete vergognare". Trattasi, ad avviso del Collegio, di frase indubbiamente irrispettosa e contraria ai principi di correttezza (il cui rispetto è doveroso per i soggetti che svolgono attività sportiva) e quindi da censurare, ma di natura tale da meritare una sanzione di livello inferiore a quello comminato, che il Collegio stesso stima equo fissare in € 750,00

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Cremonese di Cremona, riduce la sanzione dell'ammenda ad €750,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SSDARL JOLLY MONTEMURLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. VENTURI SIMONE SEGUITO GARA ROMAGNA CENTRO/JOLLY MONTEMURLO DEL 25.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 26.3.2015, ha inflitto all'allenatore Venturi Simone, tesserato in favore dell'A.S.D. Jolly Montemurlo, reo di avere, nel corso della gara Romagna Centro/Jolly Montemurlo, disputata il 25.3.2015 per il Campionato di Serie D, protestato nei confronti di un assistente arbitrale con termini offensivi e pronunciando una frase blasfema, la squalifica per 3 giornate.

Contro tale pronuncia si è appellata a questa Corte la società di appartenenza del Venturi assumendo, da un lato, che l'espressione usata dall'allenatore più che offensiva doveva giudicarsi irrispettosa e, dall'altro, che avendo omesso l'assistente di indicare i termini usati dal predetto per bestemmiare, non era possibile pervenire ad una corretta valutazione dell'accaduto.

Sul punto, questo collegio ha ritenuto opportuno contattare telefonicamente l'autore del rapporto riportante le infrazioni perseguite il quale ha confermato il contenuto oggettivamente blasfemo delle parole usate dall'allenatore.

L'appello va pertanto respinto.

Il nostro C.G.S. (cfr. art.19, comma 4° lett. a), perequa agli effetti sanzionatori i comportamenti offensivi e quelli irrispettosi per cui ogni disquisizione in proposito è priva di significazione e non vale ad attutire la responsabilità dell'incolpato; ugualmente i chiarimenti forniti dall'assistente arbitrale fugano ogni dubbio sulla possibilità, peraltro puramente ipotetica, di un fraintendimento o di un'errata interpretazione.

L'accusa pertanto rimane inalterata.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Jolly Montemurlo di Montemurlo (Prato).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO U.S.D. FABRIZIO CALCIO A 5 2007 AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €350,00 ALLA RECLAMANTE;**
- **SQUALIFICA FINO AL 22.4.2015 AL SIG. FORACE LUIGI,**

INFLITTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE UNDER 21, LIONS/FABRIZIO CALCIO A 5 2007 DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 563 del 19.3.2015)

Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione a carico del Sig. Forace Luigi, allenatore della squadra, con la seguente motivazione: <<Perchè calciava violentemente una bottiglia di plastica da 2 litri in direzione della porta della propria squadra, bagnando gran parte del terreno di gioco e provocando la sospensione della gara per circa 4 minuti. A seguito della notifica dell'allontanamento da parte dell'arbitro si rifiutava di abbandonare il terreno di gioco che lasciava solo grazie al fattivo intervento del capitano. Successivamente si posizionava sugli spalti da dove rivolgeva frasi ingiuriose al direttore di gara.>>

Nel ricorso la società sportiva lamenta le eccessive sanzioni comminate chiedendo: a) la riduzione della squalifica al Sig. Forace Luigi, in quanto il medesimo, scalcando la bottiglia

d'acqua di plastica, non aveva intenzione di causare la sospensione della gara né protestare su una decisione arbitrale ma soltanto di esprimere il malcontento nei confronti della propria squadra; b) l'annullamento dell'ammenda di E 350,00 alla società.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al Sig. Forace Luigi (squalifica fino al 22.4.2015) non sembra affatto abnorme ma congrua in relazione ai fatti che l'ha determinata.

Il comportamento del Sig. Forace Luigi, indipendentemente dalla causa generativa, ha prodotto la sospensione della gara per circa 4 minuti attesa la sua volontà di non lasciare il terreno di gioco nonostante il provvedimento arbitrale di allontanamento. Inoltre, dopo essersi posizionato sugli spalti rivolgeva al direttore di gara frasi ingiuriose. Tale condotta, diversamente da quanto sostenuto dalla società ricorrente, non solo non può definirsi in buona fede ma è manifestamente in contrasto con i doveri sportivi e aggravata dalla posizione di allenatore del Forace, per cui la sanzione della squalifica fino al 22.4.2015 appare adeguata.

Quanto all'ammenda alla società essa non appare sufficientemente motivata dal Giudice Sportivo e non collegata a fatti imputabili alla stessa o dei quali debba oggettivamente rispondere, per cui, in accoglimento della richiesta della reclamante viene annullata.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Fabrizio Calcio a 5 2007 di Corigliano Calabro (Cosenza) annulla la sanzione dell'ammenda alla reclamante. Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/JESINA DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015)

La Polisportiva Olympia Agnonese, in persona del suo Presidente e rappresentante legale pro-tempore, dott. Antonio Melloni, ha proposto ricorso avverso la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 e diffida comminata dal Giudice Sportivo per la sua "eccessiva gravosità e severità in presenza di molteplici e significative circostanze attenuanti, completamente ignorate dall'Organo di prime cure nella propria delibera" e che sono così specificamente indicate.

a) Indubbia e meritoria opera di collaborazione con le Forze dell'Ordine svolta dalla Società ricorrente ai fini sia preventivi che di vigilanza;

b) Regolare svolgimento della gara de qua a prescindere dalle condotte attribuite ai sostenitori di casa;

c) Confronto con autorevoli ed emblematici precedenti giurisprudenziali in materia

La sanzione, comunicata con Com. Uff. n. 108 del 18.3.2015 è stata comminata dal Giudice Sportivo con la seguente motivazione: *"Per avere, nel corso del secondo tempo, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, rivolto all'indirizzo degli Ufficiali di gara espressioni minacciose, alcune delle quali facente riferimento all'evento luttuoso occorso ad un appartenente alla classe arbitrale. Per avere, una di dette persone, al 38° minuto del secondo tempo, colpito con uno schiaffo ad una spalla un A.A.. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva reiterata per i fatti di cui al Com. Uff. nn. 62 e 68. Per mancanza di acqua calda nello spogliatoio riservato alla Terna Arbitrale."*

Per i predetti motivi, l'associazione sportiva ricorrente chiede una congrua attenuazione della sanzione subita.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 C.G.S., <<Le società rispondono oggettivamente anche dell'operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime>>.

Il concetto di responsabilità (oggettiva) delle società/associazioni sportive è ripreso dall'art. 14, comma 1 C.G.S. secondo cui <<Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione

della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all'interno dell'impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone>>>. Il secondo comma dello stesso articolo stabilisce, per le società responsabili non appartenenti alla sfera professionistica, la sanzione dell'ammenda da e 500,00 a €15.000,00.

In relazione ai fatti che hanno generato il provvedimento disciplinare e della recidiva reiterata, la sanzione applicata dal Giudice Sportivo appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO CATANZARO CALCIO 2011 S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. STEFANO SANDERRA SEGUITO GARA CATANZARO/SALERNITANA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.169/DIV del 24.3.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al sig. Stefano Sanderra.

Tale decisione è stata assunta perché al termine dell'incontro Catanzaro/Salernitana del 22.3.2015, il Sanderra rivolgeva all'arbitro frasi gravemente offensive.

Avverso tale provvedimento la Società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 27.3.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 1.4.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 di Catanzaro, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Pubblicato in Roma il 16 aprile 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio